



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" Componente 1 "Economia circolare e agricoltura sostenibile"
Investimento 1.1 "Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti"
Linea d'Intervento A "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani"

PNRR – M2C1.1 I 1.1 LINEA A

(DECRETO DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO N. 243 DEL 14-07-2023)

PROPOSTA MTE11A_00002550

**COMUNE DI LAVAGNA - ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE DIVERSIFICAZIONE FILIERE DI RD
INTEGRAZIONE CON DIGITALIZZAZIONE IOT**

CUP I61E22000190001

**FORNITURA DI STRUTTURE PER IL MIGLIORAMENTO E LA MECCANIZZAZIONE DELLA
RETE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NEL COMUNE DI LAVAGNA**

PROGETTAZIONE



SMART ENGINEERING
THINK OUTSIDE THE BOX.

Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (LE)
P.IVA 04788690750
Cammara Comm. Le REA LE – 318434 Cap. Soc. €
10.000
Tel/fax +39.0836.312211
www.smartengineering.tech
Mail: smart.engineering.bb@gmail.com
PEC: smart.engineering.srl@pec.it



ELAB. 05

D.U.V.R.I.

REV: 04

Data: Settembre 2023

Descrizione	Resp. Commessa	Elaborazione	Amministratore	Committente
Progetto art. 41 c.12 D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.	Ing. Emanuele Borgia	Ing. Emanuele Borgia	Ing. Emanuele Borgia	Città Metropolitana di Genova
	Ing. Riccardo Bandello	Ing. Riccardo Bandello	Ing. Riccardo Bandello	R.U.P.
Collaborazione			Direttore Tecnico	Dott. Agostino Ramella
	Dott.ssa Vanessa Lanzilotto	Ing. Serenella Micaletto	Ing. Emanuele Borgia	
			Ing. Riccardo Bandello	

PREMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Secondo tale articolo al comma 3: "il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

1. Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

RIFERIMENTI NORMATIVI

DLgs 09/04/2008 n° 81, Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:

- a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)-

P.IVA: 04788690750- Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 – www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC: smart.engineering.srl@pec.it

presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)-

P.IVA: 04788690750- Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 – www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC: smart.engineering.srl@pec.it

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
 - a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
 - c) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del presente decreto.

IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Nelle seguenti schede sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Datore di lavoro Committente

Dati relativi: – **CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA**

Indicazione del ruolo	Nominativo	Recapito telefonico e indirizzo sede
Datore di lavoro:	SINDACO:	_____
Responsabile del S.P.P.	In fase di nomina	_____
Medico Competente	Dott. _____	_____

Azienda appaltatrice

dati relativi:

Ragione sociale: _____

Indirizzo: _____

Indicazione del ruolo	Nominativo	Recapito telefonico e indirizzo sede
Datore di lavoro:	SINDACO:	_____
Responsabile del S.P.P.	In fase di nomina	_____
Medico Competente	Dott. _____	_____
Rappresentante designato dall'appaltatore per il servizio presso il	_____	_____

progettazione



SMART ENGINEERING
THINK OUTSIDE THE BOX.

Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)-

P.IVA: 04788690750- Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 – www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC : smart.engineering.srl@pec.it

Comune di _____		
Rappresentante designato dall'appaltatore per il servizio presso il Comune di _____	_____	_____

FINALITÀ

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare la ditta appaltatrice nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

VERIFICA DEI REQUISITI

La capacità tecnica, organizzativa ed economica dell'impresa esterna/lavoratore autonomo, in relazione alle dimensioni e caratteristiche dell'appalto assegnato, o del servizio appaltato, così come la regolare iscrizione della medesima al registro ditte, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane ed in possesso da parte del titolare e/o amministratore dell'impresa di requisiti tecnico professionali adeguati, sono presupposti essenziali per l'affidamento all'impresa medesima dei lavori. L'esistenza di tali requisiti viene verificata dall'Azienda, tramite il personale referente, mediante l'acquisizione dei seguenti documenti da allegare al presente coordinamento, richiesti con apposito modulo allegato:

- 1) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
- 2) autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionali, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con indicazione dell'organico medio aziendale;
- 3) Documento unico di regolarità contributiva;
- 4) Nominativi con relative lettere di nomina delle seguenti figure: Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (se eletto – altrimenti fornire dichiarazione di non elezione da parte dei lavoratori), addetti alla gestione delle emergenze e primo soccorso che opereranno nello specifico ambiente e preposti assegnati allo specifico appalto;
- 5) Copie degli attestati di avvenuta formazione dei soggetti di cui sopra;
- 6) Elenco del personale con indicazione della relativa mansione svolta presso l'appalto;
- 7) Verbale di Consegna dei tesserini di riconoscimento ex Art.26 del D.Lgs.81/08 s.m.i.;
- 8) Copia degli attestati di formazione dei lavoratori ai sensi dell'Art.37 del D.Lgs.81/08 s.m.i. – Rischio Basso – Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011;
- 9) Copia degli attestati di formazione dei lavoratori adibiti all'utilizzo dei carrelli elevatori ai sensi dell'Art.73 del D.Lgs.81/08 s.m.i. – Accordo Stato Regioni del 22 Febbraio 2012;
- 10) Elenco dei dispositivi di protezione individuali assegnati ai lavoratori in funzione della Vostra Valutazione dei Rischi con relativi verbali di avvenuta consegna ai lavoratori;
- 11) Certificati di idoneità alla mansione specifica ex Art.41 del D.Lgs.81/08 s.m.i.;
- 12) Copia del Documento di Valutazione dei rischi per l'appalto specifico

NORME COMPORTAMENTALI

- * È fatto assoluto divieto ai lavoratori dell'appaltatrice di compiere qualsivoglia azione o intervento diverso da quanto contrattualizzato se non preventivamente autorizzato dal responsabile della committenza.
- * I lavoratori dell'azienda appaltatrice dovranno accedere alle aree interessate previa autorizzazione.
- * E' fatto divieto tassativo al personale dell'appaltatrice di accedere ad aree diverse da quelle previste nel capitolato d'appalto.
- * E' necessario prestare la massima attenzione alla circolazione delle persone nelle aree interne.

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)-

P.IVA: 04788690750- Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 – www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC : smart.engineering.srl@pec.it

- * E' necessario procedere a velocità moderata (max 10 km) all'interno delle aree esterne della committenza.
- * E' obbligatorio segnalare prontamente al personale della committenza qualsiasi situazione d'emergenza.
- * E' vietato consumare pasti e bevande alcoliche nei luoghi di lavoro.
- * Prestare sempre la massima attenzione ad ogni operazione svolta, anche quella giudicata più semplice.
- * Prendersi cura della propria sicurezza e salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.
- * Contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché l'ambiente.
- * E' obbligatorio non ingombrare le vie di fuga e le uscite d'emergenza apponendovi materiali, oggetti o attrezzature di lavoro, tali da impedirne l'apertura.
- * E' obbligatorio mantenere pulito ed ordinato il proprio posto di lavoro.
- * E' obbligatorio utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza, segnalando immediatamente eventuali deficienze.
- * E' vietato rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo.
- * E' obbligatorio utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) messi a disposizione.
- * E' obbligatorio l'utilizzo delle calzature antinfortunistiche in dotazione.
- * Qualora sia necessario l'utilizzo di aria compressa, indossare preventivamente occhiali / maschera protettivi.
- * Stoccare i materiali all'interno delle aree appositamente predisposte.
- * E' obbligatorio l'utilizzo del tesserino di riconoscimento recante foto e generalità del lavoratore, l'impresa di appartenenza ed il relativo datore di lavoro; così come stabilito per le attività di appalto, subappalto e fornitura dall'art.26 co.8 del D.Lgs. 81/08.

NORME COMPORTAMENTALI DA TENERE IN CASO D'EMERGENZA

- * Segnalate eventuali principi di incendio al personale di servizio;
- * Se ricevete e riconoscete il segnale di evacuazione, dirigetevi verso la più vicina via di fuga, segnalata dalle apposite indicazioni, seguendo sempre il personale interno di riferimento;
- * Attenetevi alle istruzioni del personale interno di riferimento, esso ha già ricevuto uno specifico addestramento e sa come comportarsi;
- * Se non avete udito il segnale di evacuazione, o non lo avete riconosciuto, ma percepite la presenza di una situazione insolita, continuate ciò che state facendo, ed attendete che il dipendente a ciò preposto vi venga a prendere;
- * Se entro qualche minuto nessuno è venuto a prendervi, dirigetevi verso la più vicina via di fuga, segnalata dalle apposite indicazioni, aggregatevi al primo dipendente che incontrate ed attenetevi alle sue istruzioni: egli ha già ricevuto uno specifico addestramento e sa come comportarsi;
- * Se non incontrate alcun dipendente, dirigetevi sollecitamente verso l'uscita della struttura, seguendo la segnaletica di sicurezza;
- * Non gridare per non diffondere il panico;
- * Non assumete iniziative personali;
- * In presenza di fumo, camminate abbassati proteggendo il naso e la bocca con un fazzoletto, possibilmente umido;
- * Non tornate indietro per nessun motivo.

È VIETATO IN OGNI CASO PRENDERE INIZIATIVE PERSONALI DIVERSE DA QUELLE PREVISTE PERCHÉ QUESTE POTREBBERO COMPROMETTERE LA PROPRIA ED ALTRUI INCOLUMITÀ.

DIVIETI ED OBBLIGHI AGGIUNTIVI

- * DIVIETO di mantenere un comportamento scorretto durante le lavorazioni;
- * DIVIETO di movimentare pesi superiori a quanto previsto dalla vigente normativa;
- * OBBLIGO di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche ed in specie ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)-

P.IVA: 04788690750- Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 – www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC : smart.engineering.srl@pec.it

- * OBBLIGO di attenersi alle misure di sicurezza concordate e definite per eliminare i rischi derivanti dall'interferenza tra la Vostra attività e quella della Committente;
- * OBBLIGO di non trattenersi negli ambienti di lavoro della Committente oltre gli orari previsti dal capitolato d'appalto;
- * OBBLIGO di segnalare tempestivamente eventi da Voi provocati, che abbiano comportato deficienza, anche momentanea, di dispositivi di sicurezza e/o di segnalazione di pericolo e/o avvisatori acustici e luminosi di emergenza, etc.

IL DATORE DI LAVORO DELL'APPALTATORE DOVRÀ

- * presentare prima dell'inizio del lavoro il documento di valutazione rischi (dvr) per le attività affidate in appalto con le relative misure di sicurezza adottate
- * fornire ai lavoratori gli adeguati dpi in funzione dei rischi rilevati
- * fornire gli attestati di formazione ai sensi dell'art.37 del d.lgs.81/08
- * fornire gli attestati di formazione ai sensi dell'art.73 d.lgs.81/08
- * fornire il verbale d'informazione del personale ai sensi dell'art. 36 d.lgs.81/08
- * fornire i certificati d'idoneità alla mansione specifica dei lavoratori utilizzati
- * adempiere agli obblighi previsti a suo carico dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

L'impresa esterna/lavoratore autonomo, per quanto di sua competenza, deve comunque ed in ogni caso garantire le condizioni di sicurezza in ogni fase lavorativa connessa all'appalto assegnato, nel rispetto delle normative vigenti sia per quanto riguarda le modalità operative che le macchine/attrezzature impiegate. Tali condizioni devono essere volte alla tutela sia dei propri dipendenti che di altri soggetti che, a vario titolo e comunque motivatamente, possono trovarsi all'interno dell'area interessata dai lavori durante l'esecuzione degli stessi.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Il progetto prevede una serie di innovazioni mirate alla Meccanizzazione della raccolta differenziata attraverso l'implementazione di un sistema di raccolta di prossimità, per alcune porzioni del territorio (Zona Centro Storico e Case Sparse), da attuarsi con la fornitura e posa in opera di **isole ecologiche informatizzate "intelligenti" per la raccolta di varie frazioni merceologiche di rifiuti**, in linea con le finalità del PNRR.

Le isole ecologiche permetteranno il conferimento alle sole utenze residenti nelle zone in cui saranno installate (tramite abilitazione attraverso software di gestione delle Ud e Und residenti in tali zone). Inoltre è previsto un sistema di videosorveglianza al fine di monitorare il corretto conferimento e/o l'abbandono di rifiuti in prossimità delle postazioni.

Le installazioni saranno autosufficienti dal punto di vista energetico grazie all'installazione di moduli fotovoltaici, tuttavia si prevede anche il collegamento alla rete elettrica cittadina per sicurezza.

Si prevede inoltre la fornitura e posa in opera di **Cestini stradali "intelligenti"** dotati di sistema di compattazione per il conferimento delle frazioni secche riciclabili. La loro installazione è prevista lungo il lungomare e/o nel Centro storico per garantire un maggiore decoro urbano. Le attrezzature, oltre ad essere dotate di un sistema di compattazione che ne aumenta la capacità saranno dotate di un sistema di controllo del grado di riempimento che, attraverso un collegamento web, permetterà al gestore di programmarne gli svuotamenti evitando così, specie nel periodo di grande affluenza turistica, gli sversamenti per strada.

Si prevede infine la fornitura e posa in opera di **Eco-compattatori raccolta PET**, di **Distributori automatici sacchetti**.

CONTESTO AMBIENTALE

I possibili contesti, sono di seguito descritti.

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)

P.IVA: 04788690750- Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 – www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC : smart.engineering.srl@pec.it

A. Cantiere su marciapiede, strade e/o altre aree ad uso pubblico (**strada urbana di scorrimento e strade extraurbane secondarie**). Si tratta di cantieri su strade, le quali, in linea di massima:

1. consentono un elevato livello di servizio anche per la parte finale o iniziale degli spostamenti di scambio tra il territorio extraurbano e quello urbano
2. sono destinate a garantire un elevato livello di servizio per gli spostamenti a più lunga distanza propri dell'ambito urbano
3. ammettono tutte le componenti di traffico
4. hanno le intersezioni con le altre strade di attraversamento regolate, a seconda dei volumi di traffico presenti, con incroci sfalsati, rotatorie o semafori
5. ammettono la sosta solo fuori dalla sede stradale su aree appositamente attrezzate
6. sono organizzate per la circolazione dei pedoni e dei mezzi ciclabili su sedi protette separate fisicamente dai veicoli motorizzati
7. hanno la segnaletica di indicazione di località che rinvia a percorsi su questo tipo di strade laddove esistano le potenzialità

B. Cantiere su marciapiede, strade e/o altre aree ad uso pubblico (**strade locali zonali**). Si tratta di cantieri su strade, le quali, in linea di massima:

1. non ammettono il transito dei mezzi pesanti se non accedenti al centro urbano
2. ammettono la sosta solo fuori dalla sede stradale su aree appositamente attrezzate
3. hanno le intersezioni con le altre strade di penetrazione regolate, a seconda dei volumi di traffico e degli spazi presenti, con rotatorie o semafori
4. per i mezzi di trasporto pubblico prevedono la fermata in sede propria o nell'eventuale corsia preferenziale, la fermata in sede propria è obbligatoria nel caso di strada ad unica corsia per senso di marcia
5. per i mezzi della nettezza urbana, dove è possibile, consentono la fermata su apposite piazzole di sosta
6. hanno le piste ciclabili, ove esistono, su sede propria o su corsie riservate.

C. Cantiere su marciapiede, strade e/o altre aree ad uso pubblico (**Strade interquartiere**). Si tratta di cantieri su strade, le quali, in linea di massima:

1. distribuiscono il traffico delle strade di penetrazione e raccolgono quello delle strade di quartiere
2. non consentono il transito dei mezzi pesanti se non accedenti a quartieri collegati
3. consentono la sosta delle autovetture purché parallela al senso di marcia
4. hanno le intersezioni, con le strade di penetrazione, regolate, a seconda dei volumi di traffico e degli spazi presenti, con rotatorie o semafori
5. hanno le fermate per il trasporto pubblico organizzate in sede propria o lungo la carreggiata
6. hanno le piste ciclabili, oltre che su sede propria, anche con corsie riservate

D. Cantiere su marciapiede, strade e/o altre aree ad uso pubblico (**strade di quartiere**). Si tratta di cantieri su strade, le quali, in linea di massima:

1. assorbono il traffico in ingresso e uscita dai vari quartieri
2. hanno il transito mezzi pesanti limitato, se non accedenti a particolari cantieri
3. hanno la sede stradale utilizzata, oltre che per il transito delle autovetture, anche per deflusso dei pedoni, ciclisti e per la sosta delle autovetture
4. Possono possedere aree per la sosta delle autovetture, tramite sagomatura dei marciapiedi, e piste ciclopedonali mediante riduzione della sede transitabile per le sole autovetture
5. hanno la rettilinearità dell'asse stradale interrotta tramite interventi traffic-calming quali diverse disposizioni delle aree di sosta, riduzioni delle sedi stradali per attraversamenti pedonali agevoltati, dossi e attraversamenti pedonali rialzati
6. consentono la sosta purché garantisca la sezione minima stradale carrabile

E. Cantiere su marciapiede, strade e/o altre aree ad uso pubblico (**strade locali**). Si tratta di cantieri su strade, le quali, in linea di massima:

1. svolgono la funzione di servizio dei residenti o delle attività ivi prospicienti
2. scoraggiano fortemente, se non materialmente impedito, il traffico in transito

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)

P.IVA: 04788690750 - Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 - www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC: smart.engineering.srl@pec.it

3. impongono il limite di velocità dei 30 e, ove richiesto, è possibile anche imporre limiti inferiori
4. permettono la sosta illimitata su ambo i lati purché rimanga una sede transitabile di almeno 2,75 m.
5. ammettono il transito dei mezzi veicolari (auto e motocicli) purché diano la precedenza a pedoni e ciclisti che transitano sulla sede carrabile
6. ammettono interventi, sulla sede stradale, che mirino a recuperare il ruolo della strada come luogo di incontro, socializzazione e attività ludica dei bambini, con mini rotatorie, attraversamenti pedonali protetti e rialzati, dossi.

F. Cantiere in **parcheggio pubblico**. Si tratta di cantieri su un'area destinata alla sosta e parcheggio, a tempo o illimitato, di mezzi privati o pubblici.

In caso di aree in struttura e quindi di cantieri in edifici comunali in gestione ad FMI, vi può essere la presenza di ausiliari, impiegati, utenti, e/o quanti altri sono presenti nell'ambito della struttura; considerando che, qualora non è possibile interrompere un pubblico servizio in atto, i lavori dovranno essere eseguiti in modo frazionato, previo accordo con la D.L. e con l'autorità competente.

Il lavoro dovrà svolgersi prevalentemente nel periodo di apertura delle strutture, salvo diversa indicazione.

E' imposto all'Appaltatore di articolare i lavori in maniera tale da consentire la prosecuzione delle attività in corso in assolute condizioni di sicurezza.

E' altresì fatto obbligo all'impresa di coordinarsi con il personale presente nella struttura, al fine di ridurre al minimo il disagio, se si dovrà procedere all'interruzione degli impianti per la loro sistemazione.

E' vietato movimentare materiali sopra l'area cortilizia di passaggio, in quanto, durante le attività, vi può essere sicuramente la presenza di utenti, personale sia comunale che pubblico, ed utenza.

L'appaltatore dovrà predisporre un passaggio protetto per permettere ai frequentatori ed utilizzatori di raggiungere le strutture e le zone protette in assolute condizioni di sicurezza.

L'Appaltatore, dovrà inoltre adottare tutte le misure di sicurezza per tutelare l'incolumità, oltre che delle sue maestranze, anche di tutte le persone che gravitano attorno alle strutture, predisponendo, oltre alle misure già indicate dal Committente e da questi compensate, anche tutte le attrezzature, a sua cura e spesa, atte alla tutela di cose e persone conseguenti a specifiche modalità operative scelte dall'appaltatore stesso. E' a carico dell'Appaltatore la sorveglianza con proprio personale per impedire l'accesso nelle zone operative.

G. Cantiere in **parco o giardino urbano**. Si tratta di cantieri su area destinata all'attività ludica e/o di svago non destinata alla transito di veicoli in genere se non condotti a mano; tali attività possono essere svolte con l'ausilio di strumenti a controllo individuale o senza controllo, fluttuanti e non; possono essere attività di gruppo o singole; possono essere presenti più tipologie di attività in uno spazio limitato; gli spazi delle attività possono avere una delimitazione oppure possono essere liberi e non perimetrabili. Su tale area possono essere presenti strutture fisse quali fabbricati destinati a magazzino, a servizi igienici e/o alla pratica di discipline sportive; inoltre possono essere presenti attrezzature per il gioco, attività fisica o arredi; possono, inoltre, essere presenti attività finalizzate ad incentivare il luogo come punto di incontro, socializzazione. I frequentatori di tali spazi non sono individuabili per età o sesso. Di norma si tratta di aree recintate e precluse ad ogni attività in orario notturno se non diversamente organizzate e/o illuminate.

H. Cantiere in **area verde**. Si tratta di cantieri su area destinata all'attività ludica e/o di svago; tali attività possono essere svolte con l'ausilio di strumenti a controllo individuale o senza controllo, fluttuanti e non; possono essere attività di gruppo o singole; più tipologie di attività possono essere presenti in uno spazio limitato; I frequentatori di tali spazi non sono individuabili per età o sesso. Di norma si tratta di aree non recintate.

Aspetti soggetti a valutazione

Gli aspetti da valutare vengono riportati di seguito; essi possono variare, in modo più o meno evidente, in funzione del contesto ambientale in cui si colloca il cantiere di lavoro:

- * **aspetti generali:** è obbligatorio considerare la composizione ed il volume di traffico presenti in prossimità dell'area di cantiere e cercare di verificare se le prevedibili ridistribuzioni di traffico sulle aree di parcheggio e sulle strade adiacenti sono di entità tale da farne scadere il livello di sicurezza.

Si devono analizzare le condizioni meteorologiche che si presentano nella zona con una certa frequenza e che possono avere un'influenza significativa sulla sicurezza degli utenti. In particolare si deve verificare la presenza di

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)-

P.IVA: 04788690750- Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 – www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC : smart.engineering.srl@pec.it

fattori potenzialmente pericolosi quali la nebbia, la neve o il ghiaccio nella stagione invernale, e la possibilità di allagamento o di elevata scivolosità della strada in caso di piogge abbondanti.

È necessario considerare la presenza di elementi come la vegetazione e a sua evoluzione nel tempo per assicurare la continuità nel tempo della visione dell'ambiente stradale da parte degli utenti della strada.

Nel caso di parcheggi in struttura, è obbligatorio considerare la conformazione della struttura stessa, la posizione ed i sistemi di sicurezza degli impianti, sia fissi che mobili, analizzare il volume di persone presenti in prossimità dell'area di cantiere e valutare se le prevedibili interruzioni o ridistribuzioni dei percorsi sono di entità tale da farne scadere il livello di sicurezza. È obbligatorio prendere visione dei presidi fissi e mobili antincendio, nonché coordinarsi con il responsabile della sicurezza della struttura per informarlo ed informarsi sui rischi reciproci di interferenze che si possono creare nello svolgimento delle lavorazioni.

In fine è obbligatorio considerare tutti quei fattori che, combinati con la presenza di uno o più cantieri ravvicinati, possono risultare critici per la viabilità su di un certo tronco stradale e nella zona circostante.

- * **geometria e dimensioni:** è necessario fare in modo che la geometria e le dimensioni del tracciato, nelle diverse fasi di cantiere, risulti compatibile con le esigenze di sicurezza riuscendo a mantenere sempre, anche in corrispondenza di evidenti variazioni delle caratteristiche geometriche della strada o dell'area del parcheggio a causa della presenza di un cantiere, degli spazi riservati alla circolazione in sicurezza di pedoni, ciclisti e veicoli motorizzati.
- * **pavimentazione e margini:** è necessario verificare se vi sono tratti in cui sono presenti passaggi repentini dalle condizioni del manto di usura ordinario a condizioni con irregolarità e buche nell'asfalto, che potrebbero causare problemi alla circolazione, valutando inoltre il buon funzionamento, anche in presenza di un cantiere stradale, di opere di regimazione idraulica e delle caditoie per il drenaggio dell'acqua meteorica che, se vengono ostruite, possono causare allagamenti e disagi all'intera area circostante. Infine è obbligatorio verificare che i mezzi d'opera e le attrezzature di cantiere presenti nella zona siano adeguatamente protetti e resi inaccessibili agli estranei, in modo da evitare pericoli ed incidenti.
- * **segnaletica ed illuminazione:** è necessario fare in modo che la segnaletica avvisi i conducenti e gli utenti della strada e delle aree di parcheggio con idoneo preavviso e li informi delle modifiche apportate al tracciato, in modo tale da consentirgli di adattare la loro condotta alle nuove condizioni. La segnaletica di cantiere deve interagire con la segnaletica permanente, nel senso che i messaggi dei due tipi di segnaletica non devono essere contraddittori; inoltre non devono essere presenti interferenze fisiche, come nel caso in cui la segnaletica temporanea ostacoli la visibilità di quella permanente. L'eventuale illuminazione, se occorrente, deve evidenziare in maniera chiara ed inconfondibile il pericolo derivante dalle lavorazioni in atto e rendere visibile i cartelli di cantiere.
- * **utenze deboli della strada:** è obbligatorio tenere opportunamente in conto, durante tutte le diverse fasi di cantiere, le particolari esigenze delle utenze deboli della strada e delle aree di parcheggio; a tal fine è necessario fare in modo che nella zona in cui si compiono i lavori siano presenti attraversamenti pedonali, piste ciclabili, passaggi e percorsi che consentano l'attraversamento in sicurezza del cantiere.
- * **accessi agli edifici:** è obbligatorio fare in modo che gli accessi agli edifici siano ben visibili non ostacolati e facilmente raggiungibili, senza la formazione di code.
- * **parcheggi ed aree di sosta:** è necessario collocare in modo opportuno rispetto al cantiere, le entrate e le uscite dai parcheggi e valutare le possibili interferenze con il flusso veicolare nella zona di lavorazione, assicurando le condizioni di sicurezza per il flusso pedonale in corrispondenza di stalli di sosta e parcheggi. In fine è obbligatorio reperire nuove aree di parcheggio nelle immediate vicinanze, nel caso in cui il cantiere occupi spazi per la sosta in zone dove essi sono limitati.
- * **impatto sul paesaggio:** è obbligatorio valutare se la disposizione del cantiere determini impatti di tipo strettamente visivo che possono alterare i segni caratterizzanti il contesto paesaggistico preso in esame. È inoltre essenziale verificare se nella zona è stata segnalata la possibile presenza di reperti archeologici, in modo tale da cercare di evitare, in fase di scavo, i danneggiamenti di elementi archeologici ignoti e l'alterazione dell'assetto stratigrafico di beni storici.
- * **inquinamento acustico:** si deve verificare che le attività di cantiere non arrechino eccessivo disturbo ai residenti ed ai frequentatori abituali della zona; i disagi acustici provocati dalla lavorazione, se non proprio eliminati, devono essere attenuati significativamente utilizzando degli appropriati dispositivi, in modo da cercare di garantire sempre un certo comfort acustico.

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)-

P.IVA: 04788690750- Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 – www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC: smart.engineering.srl@pec.it

- * **vibrazioni:** è obbligatorio verificare che il disturbo arrecato alle persone dalle vibrazioni prodotte, sia ridotto al minimo, cercando di adottare tutti i dispositivi necessari a questo scopo. E' inoltre obbligatorio valutare quali potrebbero essere gli effetti che le vibrazioni potrebbero avere sugli edifici presenti nella zona, in particolare si deve porre molta attenzione nel caso in cui il cantiere preso in esame si trovi in una zona ricca di edifici storici, che potrebbero essere danneggiati irrimediabilmente.
- * **utenza dell'area verde e del parco:** è assolutamente obbligatorio individuare e segnalare, oltre all'area di cantiere, una fascia di sicurezza affinché le azioni volontarie o involontarie di fruitori degli spazi prossimi alle attività di cantiere non costituiscono motivo di rischio per gli operatori del cantiere o per gli utenti stessi. Nel caso in cui ciò non sia possibile è necessario prevedere e richiedere il divieto di tutte quelle attività ludiche e di svago che possano determinare situazioni di rischio, anche involontarie.

VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI E INTERFERENZIALI

Individuazione dei rischi specifici e di interferenza	Sì	No
Esecuzione all'interno dei luoghi di lavoro (es. edifici, manufatti, ecc.)	X	
Esecuzione all'esterno dei luoghi di lavoro (es. strade, parchi, ecc.)	X	
Previsti interventi sugli impianti	X	
Allestimento di un'area delimitata (deposito materiali, per lavorazioni)	X	
Previsto lavoro notturno		X
Prevista chiusura di percorsi (ciclabili, pedonali)	X	
Previsto utilizzo di attrezzature / macchinari propri dell'appaltatore	X	
Previsto utilizzo di opere provvisorie proprie dell'appaltatore	X	
Previsto utilizzo di fiamme libere		X
Previsto utilizzo sostanze chimiche		X
Previsto utilizzo materiali e lavorazioni a rischio biologico		X
Prevista produzione di rifiuti (sfidi)	X	
Previste lavorazioni elettriche	X	
Prevista movimentazione manuale dei carichi	X	
Prevista movimentazione carichi con uso di mezzi meccanici	X	
Prevista produzione di rumore e vibrazioni	X	
Presente rischio di caduta dall'alto	X	
Presente rischio di caduta di materiali dall'alto	X	
Rischio scivolamenti (scale, ecc.)	X	
Previsto utilizzo e/o trasporto di liquidi infiammabili (carburanti e lubrificanti)		X
Presenza di pubblico nella zona durante la lavorazione	X	
Riduzione temporanea dell'accessibilità per utenti diversamente abili (chiusura di percorsi accessibili)	X	
Possibili interferenze con componenti contenenti amianto		X

MISURE DI PREVENZIONE

1. Indossare correttamente i DPI
2. riunione periodica di coordinamento tra azienda e Comune e consegna dei documenti inerenti la sicurezza; sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
3. formazione periodica degli operatori;
4. eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.
5. Nella eventualità di imprese presenti con lavori sui luoghi di intervento, coordinarsi con tali imprese, definendo luoghi e modalità di accesso ed esecuzione o in alternativa rinviare intervento in modo da eliminare interferenza.
6. Informare l'utenza che sono in corso lavorazioni potenzialmente pericolose; predisporre cartelli informativi e segnaletici; moderare la velocità dei mezzi d'opera

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)

P.IVA: 04788690750 - Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 – www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC : smart.engineering.srl@pec.it

7. Accertarsi che la sagoma del mezzo e l'eventuale gru in posizione di sbraccio massimo non interferisca con i cavi sospesi.
8. Accordarsi in via preventiva con i privati per definire degli orari di accesso non concomitanti con l'orario di lavoro, tuttavia in caso di necessità sospendere eventuali lavorazioni a rischio e seguire a vista l'attraversamento dell'area di lavoro che dovrà procedere con la massima cautela
9. Informare l'utenza che sono in corso lavorazioni potenzialmente pericolose, definire e delimitare percorsi protetti per i marciapiedi e le piste ciclabili anche con la presenza di un moviere.
10. Circoscrivere l'area di intervento ed interdire il passaggio con transennature; non lasciare incustodite le attrezzature per evitare che qualcuno le utilizzi impropriamente.
11. evitare se possibile di eseguire lavorazioni in concomitanza di eventi atmosferici sfavorevoli.
12. Individuare preventivamente il percorso degli impianti o linee elettriche; scollegare, se possibile, l'impianto interferente per tutta la durata dei lavori; adottare tutte le cautele possibili durante le lavorazioni che rischiano di interferire con linee elettriche; richiedere, durante le lavorazioni a rischio, la supervisione tecnica da parte del soggetto gestore dell'impianto.
13. Disalimentare le apparecchiature per tutta la durata dei lavori; accertarsi prima della rimessa in tensione del buon funzionamento delle apparecchiature.
14. Per ridurre il rischio nei lavori interessanti incroci ad alto traffico eseguire le operazioni fuori dagli orari di massima intensità del traffico

APPENDICE COVID19

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione.

L'impresa e i sub-contraenti presenti sul territorio comunale per l'esecuzione dei servizi di igiene urbana, in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria, devono adottare tutte le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del nuovo virus nei cantieri edili, disciplinando con il presente piano tutte le misure di sicurezza che devono essere adottate dai lavoratori ad integrazione di quelle già predisposte nei Piani di sicurezza adottati dalla scrivente.

Dalle prime disposizioni sino al DPCM del 9 marzo, le azioni contenitive risultavano prevalentemente a carico del datore di lavoro che, con l'ausilio del medico competente, aveva l'obbligo di garantire la continuità del lavoro in condizioni adeguate al fine del "contenimento" della diffusione del Virus COVID-19. Nella visione a posteriori le azioni dovute, devono prevedere l'aggiornamento dei Piani in vigore, mediante Appendici e Disposizioni emesse contestualmente all'emanazione di Decreti e/o Ordinanze governative, in merito alle cautele per il contenimento da adottare con richiesta di redazione di idoneo "protocollo". Pertanto durante l'operatività dei servizi sono stati già effettuati incontri e riunioni con le maestranze presenti. Il presente documento dettaglia per il servizio in oggetto, le misure da attuare. La valutazione dei costi per l'attuazione delle misure anti covid19 sono rendicontati, indipendentemente e prima ancora della decisione sulla loro imputazione, anche in ragione della nuova e particolare esigenza non direttamente correlata con le attività di cantiere.

L'Obiettivo del presente documento è di mettere in atto azioni organizzative coordinate con misure di prevenzione e protezione finalizzate al contenimento della diffusione del COVID – 19.

Bisogna considerare che situazioni come quelle in essere, che riguardano aspetti epidemiologici propri della sanità pubblica, non sono mai state contemplate né ipotizzate, dalle norme antinfortunistiche, in quanto il "rischio biologico", così come trattato dal D.LGS 81/08 e s.m.i., è riferito e ne è quindi richiesta la valutazione del rischio, quando lo stesso si "connota" in un processo produttivo o in ambiti dove vi è la presenza di "agenti biologici".

OBIETTIVO DEL PROTOCOLLO

Obiettivo del presente piano è rendere l'esecuzione del servizio sicuro e in cui i lavoratori possano svolgere le attività lavorative senza rischio di contagio. A tal riguardo, vengono forniti tutti gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per contrastare la diffusione del COVID-19.

RIFERIMENTI

I riferimenti normativi a cui il presente Piano fa riferimento, sono di seguito riportati:

- Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)

P.IVA: 04788690750 - Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 - www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC: smart.engineering.srl@pec.it

- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro
- DPCM 11 marzo 2020
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6

INFORMAZIONE

Le informazioni, le misure di sicurezza e le disposizioni contenute nel presente documento sono state recepite dall'impresa e sono da ritenersi aggiuntive rispetto a quanto contenuto nei piani di sicurezza presenti nel contratto.

Tale documento ha la forma di "Appendice" a tali Piani per facilitarne la consultazione. Rimane inteso che il Piano allegato al contratto rimane aggiornato ed integrato rispetto alle disposizioni del presente documento.

L'impresa informa tutti i lavoratori circa le disposizioni di sicurezza contenute nel presente "Protocollo di sicurezza anti-contagio" e delle disposizioni legislative anti-COVID allestendo infografiche informative all'ingresso della sede logistica territoriale e solo in seconda scelta, consegnando appositi depliant.

All'ingresso della sede, nei luoghi maggiormente visibili, in corrispondenza degli uffici, servizi e altri baraccamenti e locali eventualmente presenti dovrà essere esposta apposita cartellonistica informativa.

In particolare, le informazioni riguardano:

- l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

MODALITÀ DI INGRESSO IN CANTIERE

Il personale, prima dell'accesso alla sede dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro.

Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in cantiere, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS2. Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h) e i).

MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con i lavoratori in forza nel cantiere. A tal fine è richiesto un aggiornamento del layout di cantiere focalizzando la zona ingressi.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici, servizi e locali eventualmente presenti per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Anche lo scambio della documentazione delle merci consegnate in cantiere (bolle, fatture) deve avvenire tramite l'utilizzo di guanti monouso (qualora non disponibili, lavare le mani con soluzione idroalcolica gel preferibilmente non utilizzando i locali wc).

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole di cantiere, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali di cui al precedente punto.

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)

P.IVA: 04788690750 - Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 - www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC: smart.engineering.srl@pec.it

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN CANTIERE

L'impresa deve garantire per i suoi operai, la sanificazione degli uffici, servizi, altri baraccamenti e locali eventualmente presenti in cantiere (spogliatoio, ristoro, wc, ecc.).

Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale addestrato facente capo ad una società dotata di comprovate qualifiche ed esperienze. Prima dell'avvio di tale attività, la stessa società incaricata alle attività di sanificazione, dovrà sottoporre all'appaltatore e al CSE, la necessaria documentazione relativa alla gestione della sicurezza per l'attività stessa di sanificazione.

La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

I mezzi di servizio (quali ad esempio compattatori, tre ruote, vasche, spazzatrici, ecc.), se utilizzati in modo promiscuo, devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc. Per gli attrezzi manuali si provvedere alla igienizzazione in caso se ne preveda un uso promiscuo.

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Va garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti in cantiere adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale. Per questi motivi:

- a) le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e dell'Organizzazione mondiale della sanità
- b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento documentata e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del citato articolo previa comunicazione al CSE e per attività per le quali non è richiesta la cooperazione tra due o più operai;
- c) è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS: (https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf).

Qualora il servizio imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è comunque necessario per tutti i lavoratori l'uso di mascherine conformi quanto meno alle disposizioni dell'articolo 16 del decreto 17 marzo 2020, n.18 e delle autorità scientifiche e sanitarie e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, ecc.).

Senza tali misure di sicurezza deve essere vietata la lavorazione.

I DPI devono essere tutti provvisti di marcatura CE e devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)

P.IVA: 04788690750- Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 – www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC : smart.engineering.srl@pec.it

A tal riguardo si pone l'attenzione su quanto riportato sul sito www.inail.it 30.3.2020 a riguardo le istruzioni per il corretto uso delle mascherine, di seguito riportato:

Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contami l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei dispositivi medici di cui al d.lgs. 24 febbraio 1997, n. 46 e s.m.i.. Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti (ad es. case della salute, ambulatori, ecc).

Le mascherine chirurgiche, per essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019, che prevede caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di resistenza a schizzi liquidi, traspirabilità, efficienza di filtrazione batterica e pulizia da microbi.

La norma tecnica di riferimento UNI EN ISO 10993-1:2010 ha carattere generale per i dispositivi medici e prevede valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio.

I facciali filtranti (mascherine FFp2 e FFp3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal d.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009).

La norma tecnica UNI EN 149:2009 specifica i requisiti minimi per le semimaschere filtranti antipolvere, utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie (denominati FFp2 e FFp3), ai fini di garantirne le caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità della struttura attraverso prove e test tecnici.

Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate, non è dispositivo medico né dispositivo di protezione individuale, può essere prodotta ai sensi dell'art. 16, co. 2, del d.l. 18/2020, sotto la responsabilità del produttore che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.). Per dette mascherine non è prevista alcuna valutazione dell'Iss e dell'Inail. Le mascherine in questione non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto, non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale. Chi la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale e le altre introdotte per fronteggiare l'emergenza covid-19.

La tipologia dell'agente e del corrispondente rischio, indicato come "rischio biologico generico" permette di comprendere la deroga temporale (esclusivamente per le lavorazioni per le quali non è prevista la deroga della distanza interpersonale), di cui all'art.16 del D.L. 17.03.2020, che ci consente di qualificare le mascherine chirurgiche come D.P.I..

GESTIONE AREE DI LAVORO E SPAZI COMUNI

In merito alla gestione degli spazi comuni si dispone che:

- Durante l'esecuzione delle lavorazioni, è assolutamente necessario rispettare la distanza minima tra le persone di almeno 1 metro.
- I turni di lavoro ed il numero di operai per ogni turno devono essere dimensionati in base agli spazi presenti in sede e negli spazi comuni chiusi.
- L'accesso agli spazi comuni, uffici, comprese gli spogliatoi e locali eventualmente presenti è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Se necessario, al fine di evitare assembramenti in ciascun cantiere sarà valutata la possibilità di adibire più spazi per la zona pausa ristoro;
- Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, locale ristoro).
- Negli spogliatoi, se non può essere garantita la distanza di minimo 1 metro tra i lavoratori, andrà effettuata una turnazione degli stessi per evitarne l'assembramento.
- Sono organizzati degli spazi e sono sanificati gli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- È garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali utilizzati dai lavoratori.

ORGANIZZAZIONE GENERALE

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'impresa ha già:

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)

P.IVA: 04788690750- Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 – www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC: smart.engineering.srl@pec.it

- Perfezionare l'approvvigionamento di DPI;
- assicurare un piano di turnazione dei lavoratori dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- utilizzare lo smart working per tutte quelle attività d'ufficio che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino l'intera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI LAVORATORI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi).

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI AL CANTIERE E FORMAZIONE

Non sono consentite le riunioni. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l'organizzazione di impresa lo permetta, effettuare la formazione a distanza.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE

Nel caso in cui una persona presente in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale dell'impresa, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'impresa procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'impresa collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'impresa potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

SORVEGLIANZA SANITARIA MEDICO COMPETENTE RLS

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo).

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

Il medico competente segnala all'impresa situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

COSTI DELLA SICUREZZA - MODALITÀ DI CALCOLO DEI COSTI DELLA SICUREZZA

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)-

P.IVA: 04788690750- Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 – www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC: smart.engineering.srl@pec.it

I costi della sicurezza da rischi interferenti devono essere quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. In analogia ai "lavori", come previsto dall'all. XV punto 4 del d. lgs. 81/08, sono quantificabili come costi della sicurezza tutte quelle misure preventive e protettive necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, come, ad esempio:

- * gli apprestamenti previsti nel DUVRI;
- * le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
- * i mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, etc...);
- * le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;
- * gli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale (fuori dal normale orario di lavoro) delle lavorazioni interferenti previsti nel DUVRI;
- * le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

STIMA DEI COSTI DI INTERFERENZA

A seguito della descrizione dei rischi di interferenze insiti nell'appalto relativamente alle condizioni lavorative in aree o luoghi con presenza di personale dipendente sia del Comune che dell'impresa appaltatrice e/o di imprese incaricate di eseguire prestazioni di manutenzione si stimano i costi per l'eliminazione o riduzione al minimo dei rischi da interferenza come da tabella allegata:

	descrizione	U.M.	TOT.
1	Riunioni di coordinamento con il responsabile del contratto, il referente per la sicurezza dell'appaltatore e eventuali subappaltatori, referenti scuole ecc..	corpo	€ 500,00 €
2	Attività supplementare di controllo e coordinamento per tutte quelle fasi lavorative previste nel DUVRI che vengono svolte contemporaneamente ad altre nella stessa area (es. operatore per la regolamentazione del traffico, piattaforma r.d., sorveglianza, etc...)	Corpo	€ 600,00 €
3	Segnaletica della sicurezza avvisatori acustici, cartellonistica ecc.	corpo	€ 1.500,00 €
4	Opere provvisorie della sicurezza (Noleggio autoscale, trabattelli, transenne, recinzioni, parapetti ecc.)	corpo	€ 1.000,00 €
5	Misure di protezione e prevenzione in caso di avvenimenti imprevisti	corpo	€ 400,00 €
6	D.P.I. Per lavorazioni interferenti	corpo	€ 500,00 €
7	D.P.I. COVID-19	corpo	€ 331,20 €
TOTALE			€ 4.831,20

Si valutano i costi per l'attuazione del DUVRI nella misura di **€ 4.831,20 (quattromilaottocentotrentuno/20 euro) oltre I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.**

Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

progettazione



Sede legale: Via Galati 45, 73024 Maglie (Le)

P.IVA: 04788690750 - Camera Comm. Le REA LE - 318434 Cap. Soc. € 10.000

Tel/fax +39.0836.312211 - www.smartengineering.tech

Mail: smart.engineering.bb@gmail.com - PEC: smart.engineering.srl@pec.it